



## STATUTO - "AGENTI SPETTACOLO ASSOCIATI"

### Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita una associazione denominata "AGENTI SPETTACOLO ASSOCIATI" (d'ora in poi, per brevità, definita solo come "ASA"), per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. In particolare l'associazione persegue le proprie finalità di rappresentanza e tutela degli associati appartenenti alla categoria professionale dei rappresentanti e mandatari degli artisti, nel gergo comune "agenti artistici" operanti in ogni settore dello spettacolo, promuovendo l'integrale attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza, pari opportunità e ripudiando ogni forma di discriminazione fisica o sociale.
2. L'associazione, ha carattere volontario, è apartitica ed apolitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.
3. L'associazione è dotata di autonomia patrimoniale e finanziaria ed ha la rappresentanza dei propri iscritti nell'ambito territoriale di competenza, nazionale e internazionale.
4. Ai sensi del Codice del Terzo Settore, solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ente al Registro unico del terzo settore l'a denominazione dell'associazione assumerà l'acronimo di "ETS"

### Articolo 2 – Sede

L'associazione avrà sede principale in Roma e potranno essere istituite sede in ambito nazionale ed internazionale, con possibilità di costituire sedi e rappresentanze in Italia ed all'estero.

### Articolo 3 – Oggetto

1. L'ASA ha gli scopi e le funzioni seguenti:

- a) difendere gli interessi economici e morali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti alla Associazione di categoria con assoluta obiettività e libertà;
- b) valorizzare e tutelare l'immagine, la dignità e il decoro della professione di Agente e rappresentante dello spettacolo, garantendo all'esercizio della stessa la più completa indipendenza;

*Tommaso Donato*  
*Capella*

*Tommaso Donato*  
*CeR<sup>1</sup>*

*Donato*  
*Donato*

- c) assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative nel campo artistico-culturale, legislativo, tecnico e amministrativo che interessino la categoria professionale degli Agenti dello spettacolo ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri organi di stampa;
- d) rappresentare ed essere portavoce delle opinioni dei soci, anche con la sottoscrizione di accordi di categoria, relativamente ad interessi di natura collettiva connessi direttamente o indirettamente all'esercizio dell'attività espletata, svolgendo ogni attività ritenuta opportuna per la tutela degli interessi di categoria dei soci e dell'associazione stessa nell'ambito del settore della pubblica amministrazione e del privato.
- e) promuovere lo studio, anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria degli Agenti dello spettacolo; in particolare nei settori tecnico-legislativi riguardanti materie economiche, finanziarie, tributarie, contabili, societarie e giuslavoristiche;
- f) consentire e agevolare i giovani agenti dello spettacolo:
- di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;
  - di promuovere iniziative atte a formare il loro inserimento nella vita professionale;
- g) collaborare con gli Enti locali, Enti Regionali e con le altre Organizzazioni della categoria o di categorie affini alla formazione e/o alla modificazione di norme legislative o regolamentari, anche comunitarie, che riguardino problematiche che interessino lo svolgimento della professione degli agenti artistici o professioni affini;
- h) designare o nominare i propri rappresentanti all'interno delle cariche pubbliche o private per le quali il sindacato abbia titolo per effettuare la designazione o la nomina;
- i) svolgere compiti dei quali l'associazione sia investita per legge, regolamenti, disposizioni degli enti locali e regionali;
- j) agevolare e rinsaldare i legami di collaborazione e solidarietà fra gli agenti artistici dello spettacolo di qualsiasi età nella loro vita professionale;
- k) organizzare e promuovere:
- la formazione professionale continua di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale per gli iscritti;
  - il completamento, lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività, diretta al miglioramento e al perfezionamento

*Antonio Amante*  
*Capale*

*2° Francesco*  
*Ce R*

*Vm I*  
*Sto*

professionale ed il cui svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale volta ad assicurare e garantire che gli agenti dello spettacolo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale;

- l) svolgere nell'interesse della categoria tutte le altre attività deliberate dalla propria assemblea o che siano previste, anche in futuro, da leggi, regolamenti o provvedimenti delle pubbliche autorità.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell'ambito nazionale ed internazionale, oltre che partecipare ad associazioni di categoria o raggruppamenti di esse ed anche di professioni diverse.

L'associazione, per i suesposti scopi, esplica la sua attività prevalentemente nei settori della cultura, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell'editoria, delle varie forme di spettacolo nonché della formazione ad essa connessa, in particolare mediante l'esercizio delle attività di interesse generale elencate dall'art. 5 D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) lettere d), f), g), i), l).

L'associazione potrà, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, svolgere inoltre attività diverse secondarie e strumentali che di volta in volta verranno individuate dal comitato direttivo e ratificate dall'assemblea degli associati


L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.


#### **Articolo 4 – Durata**

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato

#### **Articolo 5 - Cariche**

1. Tutte le cariche sono conferite per un periodo di un anno, e cessano al momento della nomina dei successori.
2. I componenti di qualsiasi organo statutario sono rieleggibili consecutivamente per non più di due mandati.





3. Alle cariche del consiglio direttivo dell'ASA sono eleggibili tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote associative.

4. Tutte le cariche ricoperte dai soci nell'ASA non sono remunerate ma è previsto comunque il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. Per il rimborso spese di importi maggiori a Euro 100,00 è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo.

5. In tutti i casi in cui componenti, originariamente eletti in qualsiasi organismo, non possano portare a termine il mandato loro conferito, essi vengono sostituiti per cooptazione con delibera assunta dalla maggioranza dei componenti restanti e scadono insieme a questi ultimi.

6. L'organismo decade anche se per effetto di più dimissioni o decadenza viene a mancare la maggioranza dei componenti eletti.

#### **Articolo 6 - Commissioni di studio**

1. Le commissioni di studio sono istituite dal consiglio direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

2. Alle commissioni di studio viene affidato l'incarico di studiare i problemi ritenuti di comune interesse per l'ASA, nonché di elaborare eventuali successive relazioni.

3. Le risultanze dei lavori, ispirate ai principi della riservatezza, sono di esclusiva proprietà dell'ASA che deciderà sui modi e sulle forme della loro divulgazione.

4. Tutti i componenti della commissione di studio scadono contemporaneamente al consiglio direttivo che li ha nominati.

#### **Articolo 7 – Verbalizzazioni**

1. Tutte le riunioni degli organismi dell'ASA debbono trovare sintetica risultanza scritta in appositi verbali stesi a cura di colui che funge da segretario della riunione.

2. Nel verbale possono essere trascritte specifiche ed analitiche dichiarazioni dettate a verbale o risultanti da documento scritto consegnato in sede di riunione a colui che la presiede.

3. Il verbale verrà sottoscritto anche da chi presiede la riunione.

*Tommaso L. Mada*  
*Capla*

*4* *CEP* *Ind. In*  
*4* *Tommaso L. Mada*  
*Stefano Mada*

4. Ogni organismo avrà cura di raccogliere tutti i verbali delle riunioni svoltesi in un libro conservato dal suo presidente.

5. Sarà poi cura del presidente uscente consegnare al presidente subentrante tale libro dei verbali.

### **Articolo 8 - Patrimonio associativo**

1. Il patrimonio associativo è formato:

- a) dalle quote associative di iscrizione *una tantum* e da quelle annuali;
- b) dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengono all'ASA;
- c) dagli avanzi di gestione annui di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;
- d) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione;
- e) proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ex artt. 5, 6, 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117

2. Ogni anno deve essere fatto un inventario del patrimonio sociale esistente da trascrivere in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.

3. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

### **Articolo 9 - Esercizi contabili**

1. Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il consiglio direttivo deve depositare la bozza del bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, presso la sede entro quindici giorni antecedenti la data di riunione dell'assemblea che lo deve approvare.

### **Articolo 10 - Scioglimento e liquidazione**

1. L'assemblea delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione nonché la devoluzione delle eventuali attività patrimoniali e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

*Emilio Jullatte*  
*Capo*  
*Ado*

*CE*

*Travese Luigi*  
*Direttore*

2. L'eventuale residuo patrimoniale dovrà essere devoluto e destinato ad altre associazioni od enti aventi scopi identici o analoghi, ovvero a fini di pubblica utilità.

### **Articolo 11 - Domanda d'associazione e qualifica di associato ed obblighi connessi**

1. Possono associarsi all'ASA tutti gli agenti artistici dello spettacolo che esercitano effettivamente la professione in maniera prioritaria e continuativa appositamente documentata.

2. Per l'ammissione ad associato occorre presentare domanda scritta al consiglio direttivo che decide in merito alla stessa. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva comunicazione.

3. Il consiglio direttivo ha facoltà di ammettere soci onorari e o soci aderenti ai quali, tuttavia, non spetta l'esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi.

4. L'iscrizione impegna l'associato all'osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, entro il trenta novembre di ciascun anno, a mezzo telefax, posta elettronica, PEC o lettera raccomandata inviata al segretario della struttura circoscrizionale di appartenenza.

5. L'associato è tenuto a corrispondere all'atto di iscrizione una quota *una tantum* e ogni anno anticipatamente, entro e non oltre il 31 gennaio, la quota associativa.

6. In caso di dimissioni cessa ogni impegno dell'associato nei confronti dell'ASA salvo il pagamento del contributo associativo per l'anno in corso.


7. La quota o contribuzione associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

8. La qualifica di associato si perde:


a) per dimissioni;

b) per morosità;

c) per decadenza e, cioè, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;







d) per esclusione a causa di gravi motivi di ordine morale o comportamentale o di inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto, dopo aver sentito l'interessato.

9. La delibera di esclusione viene assunta dal consiglio direttivo e comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r. o PEC.

10. Avverso il provvedimento di esclusione è proponibile appello da inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata o PEC al collegio dei probiviri se istituito ovvero all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

11. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

#### **Articolo 12 - Assemblea degli associati**

1. All'assemblea degli associati possono partecipare tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

2. Ogni associato può esprimere oltre al proprio voto quello di altri due associati che egli rappresenti per delega scritta.

#### **Articolo 13 - Compiti dell'Assemblea**

1. L'assemblea degli associati:

a) determina gli indirizzi dell'associazione, esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività stessa;

b) approva il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente;

c) approva il preventivo contabile annuale e l'entità della quota associativa annua, proposti dal consiglio direttivo;

d) elegge, nell'ambito dei propri iscritti, il Presidente, il consiglio direttivo e, se previsto, il Collegio dei revisori ed il Collegio dei probiviri.

#### **Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea**





1. L'assemblea, a cura del presidente, è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto contabile annuale, il preventivo dell'anno in corso e l'entità della quota associativa da riscuotere, ed ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno 1/5 degli associati.

2. L'assemblea è convocata a mezzo circolare da inviare, anche tramite fax e/o posta elettronica e/o sms o WhatsApp, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione debbono essere indicate, oltre la data, l'ora della riunione ed il luogo, le materie da trattare.

### **Articolo 15 - Validità dell'Assemblea**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione diretta o delegata di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che può avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione, La validità dell'assemblea prescinde dal numero dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto.

3. L'assemblea ordinaria o straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

4. L'assemblea elettiva nomina il Presidente ed i componenti del consiglio direttivo, i componenti del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri se previsto, secondo l'ordine delle preferenze nell'ambito della lista che otterrà il maggior numero di voti.


5. In caso di parità, si procederà ad ulteriore votazione dei soli candidati paritari.

### **Articolo - 16 Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da 3 (tre) a 7 (sette) membri che restano in carica per un esercizio.

2. Il consiglio direttivo, a cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea:

a) nomina a maggioranza assoluta dei propri membri, uno o due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere;

 8

- b) può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;
- c) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;
- d) redige le relazioni sull'attività dell'associazione ed i rendiconti ed i preventivi da presentare annualmente all'assemblea dei propri associati, proponendo l'entità del contributo associativo annuale;
- e) decide in merito alle domande di ammissione all'associazione e decide, altresì, in merito ai provvedimenti di espulsione;
- f) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria;
- g) integra, per cooptazione, i componenti del consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i propri associati;
- h) non può, però, determinare per cooptazione, neppure in tempi successivi, più della metà dei membri del Consiglio;
- i) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'associazione e provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone le retribuzioni e gli obblighi disciplinari;
- j) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'assemblea degli associati.

### **Articolo 17 - Convocazione del Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario.
2. Deve inoltre essere convocato entro trenta giorni qualora ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti.
3. La convocazione del presidente è inviata per telefax, sms, posta elettronica, PEC o raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione con specificazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o telefax almeno 48 ore prima.
4. Le sedute del consiglio direttivo sono tenute presso la sede legale o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che il presidente possa accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare

*Emmanuel Durando*      9      *Troiano Ricci*  
*Capla*      *Paolo*      *Renzo*      *Stefano*

e comunicare i risultati della votazione. In ogni caso le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti.

5. Le sedute del Consiglio possono essere aperte anche a terzi, purché così sia deliberato dal consiglio stesso.

6. Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti.

7. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

8. Il consigliere che non intervenga per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio decade dalla carica.

9. La decadenza è dichiarata dal Consiglio con deliberazione da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata o PEC.

#### **Articolo - 18 Presidente**

1. Il presidente viene eletto dall'Assemblea fra i propri iscritti.

2. Vigila e presiede a tutte le attività dell'associazione; presiede di diritto l'assemblea degli associati nonché il consiglio direttivo; rappresenta l'associazione; ha la firma sociale; dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

#### **Articolo 19 - Vicepresidente/i**



1. Ove il consiglio direttivo ne ravveda la necessità, può nominare, scegliendolo tra i suoi componenti, uno o più vicepresidenti che affianchino il presidente nell'espletamento dei suoi incarichi e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il consiglio direttivo potrà delegare al vicepresidente funzioni od incarichi particolari.


#### **Articolo 20 – Segretario**

1. Il Segretario dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti.

2. Cura i servizi e gli Uffici dell'associazione e provvede ad espletare, sotto la direzione del presidente, tutti gli adempimenti facenti carico a tale struttura, ivi compresa la trasmissione delle convocazioni dei diversi organismi.

10


## Articolo - 21 Tesoriere



1. Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.
2. Cura la gestione economica e finanziaria dell'associazione, in conformità alle deliberazioni del consiglio direttivo.
3. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento.
4. Predispone i rendiconti contabili annuali ed i preventivi di spesa.



## Articolo 22 - Collegio dei probiviri

1. Qualora l'Assemblea decida di istituirlo, il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, anche non iscritti all'associazione, che eleggono nel loro interno il proprio presidente, qualora non via abbia provveduto l'assemblea degli iscritti. È nominato dall'assemblea degli associati e dura in carica due anni.
2. Il Collegio è domiciliato presso il suo presidente pro tempore.
3. La carica è incompatibile con quella di componente di qualunque organismo dell'ASA.

## Articolo 23 - Collegio dei revisori

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina il collegio dei revisori composto da tre membri di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del codice civile, che eleggono al loro interno il proprio presidente e durano in carica per quattro anni. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del codice civile.
2. Ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità delle linee guida di cui all'art. 14 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117.

*Emilio Quarta*  
*Carlo...*

*11*  
*T...*  
*...*

4. I revisori devono intervenire all'assemblea mentre possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

5. In tutte queste riunioni il collegio dei revisori può esprimere, relativamente alla sua funzione, il proprio parere sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 24 - Norme di rinvio**

Per il funzionamento della struttura, ivi compreso il funzionamento degli organi, si rinvia, se non disposto diversamente dallo statuto, alle norme di legge che regolano l'associazione.

#### **Articolo 25 - Norme transitorie**

1. Al fine della rieleggibilità, in sede di prima elezione di qualsiasi organo statutario, successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto, non rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi scaduti.

2. Gli effetti del nuovo statuto decorrono dalla data della sua approvazione.

